29581-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA

Composta da

Luigi Marini	- Presidente -	Sent. n. 478 sez.
Vito Di Nicola	- Relatore -	UP – 25/05/2021
Angelo Matteo Socci		R.G.N. 13377/2020
Claudio Cerroni		
Giuseppe Noviello		

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: [ ] disposto d'ufficio [X] a richiesta di parte [ ] imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Andrea Loffredo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 31-10-2019 della Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del D.L. N. 137 del 2020;

udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;

Letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, in data 7 febbraio 2018, che, per quanto qui interessa, aveva condannato, con la diminuente del rito, il ricorrente, ritenendolo responsabile del reato di cui al capo 3) della rubrica, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

All'imputato, per fatti commessi il 15 gennaio 2016, era stato contestato:

- il reato (capo 3) di cui agli articoli 56 e 609-*bis* perché, avendo contattato la minore (omissis) sulla piattaforma Facebook con il profilo ' (omissis) , la minacciava che se non gli avesse mandato, tra l'altro, video in cui si masturbava, avrebbe diffuso le foto della minore nuda delle quali era in possesso.

2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, affida il ricorso a cinque motivi che, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale) in relazione a quanto dedotto alle pag. 3, 4 e 5 dell'atto di appello circa la descrizione del fatto.

Sostiene come la Corte di merito abbia omesso di motivare sui motivi di appello, con i quali la difesa aveva mosso tutta una serie di osservazioni circa l'assenza di prova certa della sussistenza del fatto, sul rilievo che l'episodio di cui al capo 3) della rubrica non era stato minimamente descritto dalla persona offesa nell'atto di denuncia-querela, dove si poteva, al massimo, ricavare un generico riferimento al fatto che dal profilo (omissis) la persona offesa avrebbe ricevuto la frase "*infine ti fai 6 video da nuda in cui fai cacca pipì ti masturbi*".

La ricostruzione fattuale della vicenda sarebbe, allora, opera del pubblico ministero, nulla avendo la vittima riferito con precisione su questo fatto. Tantomeno in esso vi era cenno alcuno: né nel testo della querela, né nel materiale allegato.

Inoltre, non risulterebbe da quale dispositivo la stessa persona offesa avesse ricevuto il messaggio, come il dispositivo fosse collegato alla rete, se vi fossero in rete altri utilizzatori con lo stesso nome, se qualcun altro avesse le stesse credenziali della (omissis) e nemmeno se il messaggio fosse integrale.

Tutti questi rilievi, in punto sussistenza del fatto, erano stati analiticamente esposti e illustrati dalla difesa nelle pagine suindicate, in particolare ai punti 4 e 5 dell'atto di appello, ma sarebbero rimasti privi di esame da parte della Corte

territoriale e pertanto non vi sarebbe in sentenza alcuna motivazione da cui si comprenda per quale ragione le formulate doglianze non siano state accolte.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale) in punto di riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, con particolare riferimento alle affermazioni contenute a pag. 3 della sentenza rispetto al punto C, pag. 11, dell'atto di appello.

Sottolinea come non vi sia stata una sufficiente e logica motivazione sul punto che il fatto-reato, qualora potesse ritenersi sussistente, fosse attribuibile all'imputato, non essendo stato affrontato, neppure per motivatamente escluderlo, alcuno dei seguenti rilievi sollevati dalla difesa nel corso del secondo giudizio, ovvero: 1. che la asserita vittima del reato non avesse mai avuto contatti diretti con l'imputato; 2. che la stessa non lo avesse mai visto, né incontrato; 3. che non lo avesse mai individuato; 4. che il nome dell'imputato non comparisse nella chat.

La difesa si era profusa, infatti, nello spiegare che i supporti informatici sequestrati all'imputato non avessero evidenziato alcun collegamento con il fatto di cui al capo 3) di imputazione e più in generale con i fatti denunciati dalla (omissis) e che in ordine ai profili Facebook indicati nominativamente da quest'ultima non erano mai stati effettuati accertamenti di sorta. Alcun esame era poi stato eseguito circa il fatto che i *file* di *log* ottenuti da *Facebook* evidenziassero come alcuni *account* non fossero in alcun modo riconducibili al ricorrente.

Invece, la sentenza di appello, in punto riferibilità dei fatti all'imputato, si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che "*il messaggio 22/11/2015 è stato inviato tramite connessione internet associata al numero intestato allo* (omissis) *, padre dell'imputato*".

La sentenza non avrebbe perciò fornito alcuna spiegazione, né motivazione, in ordine alle puntuali argomentazioni difensive sollevate al riguardo, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in quanto sarebbero state utilizzate, ai fini del decidere, dichiarazioni rese dall'imputato senza le garanzie di legge nonché per omessa motivazione in ordine alla natura e utilizzabilità delle stesse (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) del codice di procedura penale).

Sostiene che la Corte veneziana avrebbe affermato che il fatto potesse essere attribuito allo (omissis), in quanto lo stesso avrebbe affermato "*che la connessione internet associata all'utenza intestata a* (omissis) *era prevalentemente a lui in uso*".

Assume il ricorrente che tale deduzione non poteva che derivare dalla riconosciuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo (omissis) e, tuttavia, la Corte d'appello non avrebbe precisato, in sentenza, nemmeno di che tipo di dichiarazioni si trattasse e in quale contesto processuale fossero state rese.

Trattandosi di dichiarazioni rese *contra se* dall'imputato senza le garanzie di cui all'articolo 63 del codice di procedura penale, esse non potevano evidentemente essere utilizzabili, ai fini del decidere, anche in sede di giudizio abbreviato.

Pur laddove si fosse trattato di dichiarazioni rese spontaneamente *ex* articolo 350, comma 7, del codice di rito, occorreva, per essere utilizzabili, che il Giudice avesse accertato, dandone congrua e adeguata motivazione, la effettiva natura spontanea delle stesse.

Peraltro, osserva il ricorrente che, in ogni caso, nessuna dichiarazione auto-accusatoria può considerarsi spontanea ed il regime della utilizzabilità che prevale è quello di cui all'articolo 63 del codice di procedura penale.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla sussunzione della condotta, asseritamente posta in essere dall'imputato, nell'ipotesi delittuosa della tentata violenza sessuale e più specificamente nell'ipotesi del tentativo (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).

Sostiene che la condotta, quale emergente dal materiale probatorio, non sarebbe tale da consentire la qualificazione giuridica prospettata e per la quale la Corte di appello si è pronunciata nel senso della affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Innanzitutto, nella frase riportata nel capo di imputazione, non sarebbe contenuta alcuna minaccia e con ciò verrebbe a mancare un elemento oggettivo della condotta (la costrizione). Che la vittima non si fosse in alcun modo sentita minacciata dal messaggio, sarebbe provato dal fatto che la stessa non si rivolse ad alcuno nell'immediatezza per chiedere aiuto e, in sede di proposizione di querela, la stessa, ripercorrendo il periodo relativo al novembre 2015, non aveva nemmeno citato il messaggio di cui al capo 3) della rubrica, il cui testo era stato ricavato dal pubblico ministero servendosi degli allegati, come già illustrato con il primo motivo di ricorso.

La vittima, quindi, non era stata colpita dal messaggio e nemmeno si era sentita minacciata, tant'è che detto messaggio non lo ricordava nemmeno.

L'errata qualificazione giuridica sarebbe anche legata al fatto che il messaggio di cui al capo 3) sarebbe rivolto, per il suo contenuto e per come è formulato, non tanto alla concupiscenza e al soddisfacimento degli istinti sessuali dell'autore quanto alla umiliazione della vittima (si cita Cassazione n. 24683 del 2015, che

escluderebbe in tale ipotesi la configurabilità del reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale).

Sarebbe pure errata la qualificazione del tentativo, perché la condotta non integrerebbe gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e ciò per più ragioni.

Innanzitutto, ribadisce il ricorrente, non si tratterebbe di atti rivolti alla soddisfazione del desiderio sessuale dell'autore.

Inoltre, la condotta difetterebbe del requisito della idoneità a ottenere un comportamento compiacente della vittima, la quale: 1) non aveva ricordato il messaggio in sede di querela; 2) non si era uniformata alle richieste; 3) non aveva percepito in alcun modo di essere stata minacciata, tant'è che non agì di conseguenza.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione circa la dosimetria della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con particolare riferimento alle deduzioni contenute nell'atto di appello nonché l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità *ex* articolo 609-*bis* del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).

Assume che la motivazione in punto dosimetria della pena e di diniego della concessione delle attenuanti generiche sarebbe gravemente carente, essendosi la Corte d'appello limitata a fare riferimento a circostanze del tutto estranee al fatto di cui alla imputazione ed estranee alla personalità dell'imputato.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe fatto leva sulle conseguenze determinate in danno della persona offesa da condotte estranee a quelle descritte nel capo di imputazione, avendo apoditticamente affermato che: "*le modalità della condotta e il contesto di angoscia procurato alla vittima (..) non consentono la concessione delle attenuanti generiche né la riduzione della pena che, congrua ex art. 133, va confermata*".

Sottolinea, poi, come la difesa avesse osservato che certamente la persona offesa non aveva percepito il messaggio come angosciante o minatorio in quanto la querela era stata sporta ben cinque mesi dopo l'episodio in oggetto e dimenticando di riportare l'episodio specifico.

Il contatto fisico, che notoriamente costituisce l'aspetto più fastidioso ed indesiderato della fattispecie di reato contestata, non era mai avvenuto, né era stato cercato; anzi era stato espressamente rifiutato dallo (omissis).

La condotta contestata aveva riguardato perciò una singola frase, peraltro affatto minatoria, e tutti questi argomenti avrebbero dovuto portare a ritenere congrua una pena base vicina o coincidente con il minimo edittale e certamente concedibili le attenuanti generiche.

Infine, vi erano certamente elementi che potevano far ritenere riconoscibile anche l'attenuante di cui all'articolo 609-*bis*, comma 3, del codice penale.

La difesa aveva ben argomentato la sussistenza di tutti i requisiti necessari in base ad una consolidata giurisprudenza di Cassazione.

La Corte d'appello - pur avendo ricordato che, ai fini del riconoscimento della attenuante rilevano i mezzi e le modalità della condotta, il grado di coartazione della vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di questa in relazione all'età - non avrebbe né esaminato né motivato su dette questioni incorrendo nel vizio di motivazione denunciato.

Osserva il ricorrente che, in ordine al primo aspetto, il mezzo utilizzato, un *social*, lascerebbe assoluta libertà alla parte offesa sul suo utilizzo o meno; in ordine alle modalità esecutive si tratterebbe di un semplice messaggio non accompagnato da alcuna minaccia; in ordine alla coartazione della vittima, la stessa, come argomentato in precedenza dal ricorrente, non si era sentita affatto minacciata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che, in ogni caso la motivazione della sentenza deve ritenersi congrua sotto tutti i profili: sia sotto il profilo della querela che aveva riguardato anche le minacce provenienti dal profilo (omissis) , sia sotto il profilo probatorio avendo la Corte specificato che il messaggio era stato stampato e ricevuto dalla persona offesa.

Ad avviso del Procuratore generale, il quadro argomentativo, riportato nella sentenza impugnata, deve ritenersi congruo: la Corte d'appello avrebbe ben spiegato come l'imputato si fosse nascosto dietro diversi pseudonimi e profili, evitando volutamente di manifestarsi e ancor più di incontrarsi con stratagemmi tipicamente finalizzati a minacciare la vittima per soddisfare la propria concupiscenza, senza essere scoperto.

La Corte territoriale avrebbe poi dato atto degli accertamenti della polizia postale che avevano in vario modo ricondotto le frasi minatorie all'imputato e sarebbe apparsa, al contrario, illogica una motivazione che avesse ritenuto di distinguere, per contenuto e provenienza, l'episodio di cui al capo 3) da tutto il resto.

Corretta sarebbe, infine, la qualificazione giuridica del fatto alla luce della giurisprudenza evocata dalla sentenza e della natura ricattatoria di tutti i messaggi recapitati alla vittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato ed è, in larga parte, inammissibile in quanto con esso si reiterano censure già sottoposte al vaglio del giudice di secondo grado e motivatamente disattese.

2. La Corte d'appello, innanzitutto, ha sintetizzato la *ratio decidendi* del primo giudizio ricordando come la valutazione di penale responsabilità dell'imputato sia stata fondata sulla base degli atti, da cui era emerso che (omissis) il 24 marzo 2016 si era presentata presso la Polizia Postale di (omissis) a sporgere denuncia, riferendo che aveva conosciuto "(omissis)" su Facebook quando aveva ancora 12 anni e, nella confidenza di un rapporto di "*amicizia*", costui aveva ricevuto dalla minore una foto con il seno nudo; la ragazza aveva poi dovuto creare un nuovo profilo perché l'ignoto interlocutore le aveva sottratto il proprio; contattato lo stesso con il nuovo profilo, la ragazza aveva ricevuto conferma dei suoi sospetti in ordine alla sottrazione del profilo e, nel contempo, richiesta di invio di altre foto che la ritraessero nuda, con la minaccia di pubblicare su Facebook quella già in suo possesso, aveva pensato di ottenere la cessazione del comportamento molesto inviandogli quanto richiestole.

Dall'aprile 2015 i comportamenti molesti erano ripresi da parte dell'ignoto interlocutore con il diverso profilo "(omissis)" (in realtà si trattava dello stesso soggetto) e la ragazza aveva nuovamente ceduto alle richieste.

Dopo un periodo di silenzio, nel novembre 2015, con lo pseudonimo di "(omissis)", era stata nuovamente contattata dallo stesso soggetto, cui erano seguiti altri contatti con altri nomi come "(omissis)" e "(omissis)".

Si era quindi rivolta telefonicamente alla Polizia Postale e su suggerimento degli investigatori aveva risposto al suo interlocutore dicendo di avere sporto denuncia contro di lui, ottenendo così, per un periodo, la cessazione dei comportamenti molesti.

Il 15 gennaio 2016 l'interlocutore si fece nuovamente vivo con il profilo "(omissis) (omissis)" e "(omissis)" nonché, in marzo 2016, con i profili "(omissis)" e "(omissis)" insistendo per avere foto intime della minore e minacciando di diffondere quelle già in suo possesso.

La giovane aveva, quindi, deciso di sporgere denuncia. In quella sede la ragazza, alla presenza delle forze dell'ordine, era entrata nel proprio profilo "(omissis) (omissis)" consentendo l'estrapolazione degli ID dei messaggi e copia dei messaggi ricevuti e stampati ritenuti rilevanti, divenuti parte integrante del verbale.

In particolare, vi era un messaggio del 22 novembre 2015 in cui l'ignoto interlocutore si palesava con il profilo "(omissis)" e pretendeva l'invio di

un video che ritraesse la ragazzina mentre si masturbava, seguito da un altro messaggio di minacce di diffusione delle foto in caso di rifiuto con il profilo "(omissis) (omissis)" del 16 gennaio 2016.

Secondo il Giudice di primo grado il fatto storico risultava dimostrato non solo dalla lunga e articolata denuncia della ragazzina, ma anche dai documenti acquisiti relativi all'invio dei numerosi messaggi intimidatori volti ad ottenere la trasmissione di immagini che la ritraessero nuda e in particolare di un video nel quale ella avrebbe dovuto masturbarsi.

Tali condotte minatorie erano - secondo il Giudice - idonee a coartare la volontà della persona offesa, avendo prospettato l'autore delle stesse la diffusione nella cerchia di amici della ragazzina adolescente delle immagini che la ritraevano nuda. Peraltro, già in precedenza tali pressioni avevano determinato la resa della ragazza alle richieste dell'ignoto interlocutore, al fine di far cessare la condotta ed evitare quanto prospettato dallo stesso, a conferma della capacità coartante delle minacce.

Il primo Giudice ha poi ritenuto che la condotta rientrasse nella fattispecie di tentata violenza sessuale, non rilevando l'assenza di un contatto fisico con l'agente e la distanza tra i due; rilevava, invece, la compromissione della libertà sessuale della vittima costretta a masturbarsi davanti alla telecamera per il soddisfacimento della libido del soggetto agente.

Secondo il Giudice veneziano non vi erano dubbi sulla identificazione dell'imputato come il soggetto agente; gli accertamenti effettuati avevano infatti consentito di verificare che il collegamento del 22 novembre 2015 alle ore 14.26 con il profilo " (omissis) " era avvenuto tramite la connessione internet associata all'utenza fissa (omissis) , intestata a (omissis) , padre dell'imputato e riferibile all'abitazione del nucleo familiare, ubicata in (omissis).

Si accertava, ancora, che la connessione internet veniva prevalentemente utilizzata dall'imputato come riferito da lui stesso e dal padre.

In un caso, inoltre, la connessione era stata attivata dall'Università di (omissis), Facoltà di Matematica, cui l'imputato era iscritto attraverso una postazione e in orario compatibili con l'utilizzo del terminale da parte dello stesso. Da quanto risultava dalla nota dell'Università di (omissis), il computer in questione era stato usato da una sola persona nell'arco della giornata e l'utenza rilevata era (omissis) associata a (omissis) .

Il Giudice dell'abbreviato utilizzava poi le dichiarazioni spontanee rese da (omissis) in occasione della perquisizione del 27 novembre 2015, in cui costui aveva ammesso di avere creato numerosi profili intestati ad altri soggetti e di avere effettuato gli accessi abusivi con riferimento a fatti di altri procedimenti penali, senza offrire alcuna plausibile spiegazione. La tesi sostenuta dallo stesso,

del possibile furto di identità, era risultata smentita anche da alcuni colloqui intrattenuti con i familiari ed intercettati da cui traspariva la sua responsabilità.

Infine, in sede di perquisizione, era stato trovato molto materiale pedopornografico comprese delle fotografie della persona offesa.

3. Il primo e il secondo motivo, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi, attraverso i quali il ricorrente pone in dubbio che il fatto contestato sussista e che sia a lui riconducibile, sono manifestamente infondati e generici.

In primo luogo, a dimostrazione dell'aspecificità di entrambi i motivi, il ricorrente non considera minimamente l'articolata motivazione resa, *in parte qua*, dalla Corte d'appello.

La quale, oltre ad aver ripreso le argomentazioni contenute nella prima pronuncia e in precedenza riassunte, ha ricordato come, in data 22 novembre 2015 alle ore 14.26, fosse risultato che la persona offesa aveva ricevuto un messaggio da tale (omissis) del seguente testo: "*farai almeno 50 foto in cui si vede la faccia completa, truccati almeno esci un po' decente la faccia e fanne tutte le pose con saliva, in piedi, seduta per terra a 4 zampe, figa, tette, ecc. lasciando il cell. lontano da te usando il timer e falle con la fotocamera di dietro e flash infine fai 6 video in cui fai pipi, cacca ti masturbi entro le 23 voglio vedere tutto se per caso vedi questo profilo disattivalo ti contatto con un altro profilo, quindi tu farai lo stesso le foto e video. Se fai giusto sei libera dipende da te*".

La Corte territoriale ha precisato come tale messaggio si inserisse in un contesto persecutorio in cui la ragazzina aveva già ricevuto diverse richieste analoghe da parte dell'ignoto interlocutore a cui aveva aderito per il timore prospettato che lo stesso inviasse (come in effetti poi fece) una foto di lei nuda ai suoi amici e conoscenti di Facebook.

Il ricorrente sostanzialmente oblitera che, come risulta dal testo della sentenza impugnata, i risultati delle indagini della Polizia Postale Sezione di (omissis) avevano dimostrato, con certezza, che i messaggi inviati nelle giornate 22 novembre 2015 da ". (omissis) " ((omissis)), il 7 novembre 2015 da (omissis) e il 08 novembre 2015 sempre da (omissis) erano stati veicolati mediante connessione internet associata all'utenza telefonica (omissis) intestata a (omissis) padre dell'imputato, all'epoca convivente.

Una ulteriore conferma di ciò, come valorizzato anche dal primo giudice, perveniva dall'Università di (omissis), dipartimento di matematica, che aveva segnalato che nella giornata del 20 gennaio 2016 l'unico utente, il quale aveva utilizzato la postazione, era (omissis) con l'account (omissis). Durante

quell'accesso era stata molestata altra vittima, la figlia minore di (omissis) , dal profilo FB denominato (omissis) , per l'invio di foto accattivanti.

La Corte lagunare, con logica ed adeguata motivazione, ha osservato, tra l'altro, che la capacità dimostrata dal molestatore di impadronirsi dei profili delle amiche e delle persone che venivano in contatto con la parte offesa e di contattarla a suo piacimento costituiva un elemento a conferma di un clima di intimidazione e di minaccia a cui (omissis) non riusciva ad opporsi, tale da determinarla a subire e aderire alle richieste per quanto scabrose e compromettenti e infine a rivolgersi alla polizia.

In sede di denuncia, poi, la ragazza, alla presenza delle forze dell'ordine, era entrata nel proprio profilo "(omissis)" consentendo l'estrapolazione degli ID dei messaggi e copia dei messaggi ricevuti e stampati.

Ne consegue che è risultata certa sia la ricezione del messaggio da parte della persona offesa e sia la riconducibilità di esso al ricorrente.

4. Il terzo motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, è aspecifico e non consentito.

Passando all'esame preliminare di questi ultimi profili, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).

Nel caso in esame, il ricorrente non solo non ha fornito alcuna indicazione circa l'atto che assume inutilizzabile ma non ha neppure prospettato quale fosse l'incidenza di un'eventuale declaratoria di inutilizzabilità sull'esito della pronuncia impugnata.

Egli, in altri termini, non ha dimostrato, come era suo preciso onere, che, qualora non fosse stato utilizzato, ai fini della decisione, l'atto ritenuto affetto dal vizio reclamato, la pronuncia sarebbe stata necessariamente diversa rispetto all'esito di quella censurata.

Peraltro, confezionando un motivo perplesso e perciò non consentito, il ricorrente, sul presupposto della mancata indicazione dell'atto ritenuto inutilizzabile, ha ipotizzato che l'inutilizzabilità derivasse da dichiarazioni da lui rese quando egli aveva già acquisito la qualità di indagato e, quindi, che le stesse fossero patologicamente inutilizzabili anche nel rito abbreviato.

Tuttavia, in disparte la considerazione alla luce della quale le dichiarazioni del ricorrente non possono, per quanto in precedenza già esposto (sub § 3 del

considerato in diritto), ritenersi decisive ai fini della ricostruzione del fatto e dell'affermazione della responsabilità, essendo stata la prova della colpevolezza acquisita *aliunde*, il primo giudice aveva già chiarito come l'imputato, in occasione della perquisizione del 27 novembre 2015, avesse spontaneamente ammesso di avere creato numerosi profili intestati ad altri soggetti.

In assenza di elementi dai quali desumere che dette dichiarazioni fossero state sollecitate o coartate dalla polizia giudiziaria incaricata di eseguire la perquisizione, il caso in esame deve ritenersi regolato dal principio di diritto in forza del quale sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 350, comma 7, del codice di procedura penale, purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (*ex multis*, Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752 - 01).

Sotto quest'ultimo aspetto, pertanto, il motivo deve ritenersi anche manifestamente infondato.

5. Il quarto motivo non è fondato.

5.1. Con accertamento di fatto, congruamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che la circostanza secondo la quale la vittima non avesse aderito anche all'ultima minaccia esplicita, dove si diceva "*se fai giusto, sei libera*", non può essere valutata ai fini di ritenerla priva di efficacia intimidatoria, se si considera l'intera vicenda nella quale la ragazzina aveva inviato più volte foto di lei nuda per il timore prospettato e viveva nell'angoscia perenne della loro pubblicazione.

Perciò la narrazione della persona offesa (di cui alla denuncia querela di data 24 marzo 2016 in cui descrisse le continue richieste di invio di foto delle sue nudità a pena di pubblicazione delle altre in possesso del ricorrente) risulta pienamente credibile in ordine alla condotta intimidatoria e persecutoria iniziata molto prima e reiterata nel tempo con le medesime modalità, confermata dal tenore dei documenti acquisiti al corredo processuale.

In questo clima di vero terrore va letto, come ha bene spiegato la Corte distrettuale, il messaggio del 22 novembre 2015 in cui veniva fatta esplicita richiesta di una prestazione sessuale (la ragazza avrebbe dovuto masturbarsi durante un video).

Non essendo in dubbio, come già accertato dai giudici di merito, che il messaggio fosse stato effettivamente ricevuto, essendo stato stampato assieme agli altri, che avevano come destinataria la persona offesa, correttamente la Corte d'appello ha affermato che il fatto configurasse la fattispecie contestata di tentata

violenza sessuale non rilevando, a tal fine, la circostanza che l'autore non fosse fisicamente presente.

5.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche recentemente, che integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale (Sez. 3, n. 41951 del 05/07/2019, P., Rv. 277053 - 01).

Nel caso specifico, la condotta richiesta alla ragazzina di masturbarsi, dopo essersi messa in pose tali da inquadrarla nelle parti intime, coinvolge sicuramente la sua corporeità sessuale ed è pertanto idonea a violarne la libertà personale.

Rispetto all'arresto della Corte (n. 41951 del 2019 in precedenza citato), è solo necessario precisare come, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice della violenza sessuale, anche nella forma tentata, sia irrilevante che l'agente miri anche al soddisfacimento o all'eccitamento del proprio istinto sessuale, atteggiamenti soggettivi che il ricorrente ha escluso di avere.

La Corte, sul punto, ha affermato (Sez. 3, n. 30811 del 11/05/2015, F., in motivazione), e qui ribadisce, come, in relazione all'obiettività giuridica criminosa che sorregge la fattispecie incriminatrice in ragione dell'interesse specifico penalmente tutelato, occorra tenere conto che il soddisfacimento della concupiscenza dell'agente è un elemento non necessario, ma solo concorrente ed eventuale (sia pure riscontrabile nella maggior parte dei casi) del reato di violenza sessuale, sicché l'elemento oggettivo della fattispecie, di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, è integrato dalla condotta (accompagnata o meno dalla realizzazione di un fine di libidine) violenta, abusiva o fraudolenta diretta a compromettere la libertà sessuale della vittima, compromissione, necessaria e sufficiente per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, che si realizza quando la sfera sessuale della persona è attinta senza consenso (nella violenza sessuale realizzata in forma costrittiva) o senza un valido consenso (nella violenza sessuale realizzata in forma abusiva o fraudolenta).

Si tratta di un'impostazione che, ribaltando gli schemi che precedentemente reggevano le fattispecie incriminatrici in materia di reati sessuali, fa principalmente leva sulla libertà di determinazione della persona nella sfera sessuale e quindi sposta, come sarà più chiaro in seguito, il baricentro dell'incriminazione, ponendo al centro del fatto di reato il concetto di "*atto sessuale*" che, se non realizzato liberamente dal soggetto che lo compie, integra la fattispecie di reato della violenza sessuale.

E' stato più volte ripetuto, in dottrina ed in giurisprudenza, che, con il ricorso alla nozione di "atto sessuale", il legislatore ha inteso superare le incertezze che,

nella soluzione di specifiche questioni interpretative, erano sorte sulla base delle previgenti figure di reato della congiunzione carnale violenta, abusiva e fraudolenta (ex articoli 519 e 520 del codice penale, ora abrogati) e degli atti di libidine (ex articolo 521 del codice penale, ora abrogato), preferendo così unificare le precedenti fattispecie incriminatrici in un'unica figura di reato e rappresentando ciò uno dei punti qualificanti della riforma introdotta con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 ("*norme contro la violenza sessuale*"), tesa a tutelare maggiormente la vittima dei reati sessuali.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che la condotta vietata dall'articolo 609-*bis* del codice penale ricomprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero comunque in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. Pertanto, la valutazione del giudice sulla sussistenza dell'elemento oggettivo deve tenere conto dell'intero contesto "*di azione*" in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un "*approccio interpretativo di tipo sintetico*" (Sez. 3, n. 24683 del 17/02/2015, V., Rv. 263881; Sez. 3, n. 37395 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041).

Ne deriva che, ai fini dell'integrazione del modello legale di reato *ex* articolo 609-*bis* del codice penale, occorre tenere conto delle concrete modalità esplicative della condotta costrittiva o induttiva per accertare se vi sia stata una indebita compromissione della libera determinazione della sfera sessuale altrui (ossia la costrizione o la induzione a compiere o a subire atti sessuali), accertamento che, implicando valutazioni fattuali, spetta al giudice del merito compiere e che se, adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al controllo di legittimità.

Da tutto ciò si deduce, come si è in precedenza accennato, che il baricentro dell'incriminazione si è spostato da un aspetto della tutela riguardante la mera libertà sessuale, come bene giuridico rientrante nella categoria della moralità pubblica del buon costume (Titolo IX, capo I del codice penale), ad un altro aspetto della tutela, che contiene il primo ma non lo esaurisce, riguardante la libertà personale *tout court*, comprendente anche e soprattutto il diritto della libera autodeterminazione sessuale, come potere di disporre della propria persona e del proprio corpo, senza che siano ammesse intrusioni non consentite dal titolare del diritto: un divieto cioè assoluto di intromissione nella sfera intima, sessuale, della persona, che si traduce nella proibizione di qualsiasi intrusione corporale, senza consenso, essendo non soltanto vietato toccare il corpo altrui nelle zone genitali ed in quelle considerate "*erogene*" ma anche costringere la persona a compiere su

se stessa atti sessuali senza consenso, essendo irrilevante il fine per il quale il soggetto attivo del reato agisce.

Ciò spiega la ragione in base alla quale la fattispecie incriminatrice è costruita sul dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente né rilevano possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale - dal medesimo perseguiti (Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 262470).

Nel caso in esame, stante il tenore della minaccia di pubblicare foto ritraenti la persona offesa nuda se la stessa non avesse tramesso un video nel quale si fosse masturbata, la condotta è stata correttamente ritenuta idonea e diretta in modo non equivoco a violare la libertà sessuale della vittima.

Infatti, la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli "*atti sessuali*" coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, sicché è irrilevante la mancanza di contatto "*corpore-corpori*" (Sez. 3, n. 11958 del 22/12/2010, 2011, C., Rv. 249746 - 01).

6. Inammissibile e, in parte, infondato è anche il quinto motivo.

La Corte di merito, con adeguata e logica motivazione, ha ritenuto che le modalità della condotta e il contesto di angoscia procurato alla vittima con una presenza nella vita della ragazzina estremamente invadente e molesta non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, né la riduzione della pena che, stimata congrua ex articolo 133 del codice penale, è stata confermata con logica ed adeguata motivazione.

Nel negare le attenuanti generiche, la Corte d'appello ha tenuto conto di preponderanti elementi negativi desumibili dagli atti del processo, attenendosi perciò al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (*ex multis*, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01).

La pena è stata poi determinata al di sotto della media edittale e, in tal caso, è consolidato il principio in forza del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di

sotto della media edittale, talché è sufficiente il richiamo al criterio, nella specie presente, di adeguatezza o congruità della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'articolo 133 del codice penale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 - 01).

Le suddette doglianze sono pertanto manifestamente infondate.

E' infondata invece la censura sulla mancata concessione dell'attenuante del fatto di minore gravità.

La Corte territoriale ha ritenuto di non attenuare il trattamento sanzionatorio, in considerazione delle rilevate modalità della condotta e del contesto di angoscia procurato alla vittima con una presenza nella vita della ragazzina estremamente invadente e molesta, e ciò costituisce adeguata motivazione circa il diniego della rivendicata diminuente, essendo irrilevante che tale giustificazione sia stata utilizzata anche per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Peraltro, la ragione del rigetto si coglie anche dall'intero apparato argomentativo della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello sottolineato, a più riprese, nella motivazione, come il messaggio intimidatorio si inserisse in un pesante contesto persecutorio, desumendosi l'estremo disvalore del fatto, ostativo perciò alla concessione della diminuente, dalla capacità dimostrata dal molestatore di impadronirsi dei profili delle amiche e delle persone che venivano in contatto con la parte offesa e di contattarla a suo piacimento, a conferma di un clima di intimidazione e di minaccia a cui la vittima non riusciva ad opporsi, tale da determinarla a subire (avendo la ragazzina inviato più volte foto di lei nuda per il timore prospettato e viveva nell'angoscia perenne della loro pubblicazione) e ad aderire alle richieste per quanto scabrose e compromettenti e infine a rivolgersi alla polizia.

Queste ulteriori evidenze dimostrano come la Corte d'appello abbia preso in considerazione i criteri di cui all'articolo 133, comma 1, del codice penale che sono valutabili sia per la mancata concessione delle attenuanti generiche e sia per il diniego della diminuente del fatto di minore gravità, pur nella non completa sovrapponibilità tra i diversi istituti, essendo rilevanti per la circostanza *ex* articolo 62-*bis* del codice penale anche gli elementi tipizzati nel secondo comma dell'articolo 133 del codice penale, a differenza che per la diminuente di cui al terzo comma dell'articolo 609-*bis* stesso codice.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25/05/2021

Il Consigliere estensore
Vito Di Nicola

Il Presidente
Luigi Marini

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. n.196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente
Luigi Marini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 28 LUG 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Andrea Loffredo